

vi provvedimenti adottati, già intestati a favore della ditta Biofert S.r.l., concernenti un impianto di lombricompostaggio sito nel Comune di Navelli, località Valle Corina di Piedisanti (AQ);

- 2) di procedere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché delle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo, ad indire apposita conferenza di servizi, nella quale sottoporre l'intera problematica di cui sopra ed al fine di esaminare la documentazione prodotta dalla ditta Biofert S.r.l., allegata alla nota del 23.05.07, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti il 24.05.2007, con nota prot. n. 9563 del 30.05.2007;
- 3) di provvedere al termine dell'iter procedimentale di cui al precedente punto 2), all'adozione del provvedimento definitivo, conformemente alle disposizioni di legge;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Navelli (AQ), all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'ARTA - Dipartimento Provinciale di L'Aquila, all'ARTA - Direzione Centrale, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L'Aquila;
- 5) di prescrivere che, a seguito della ricezione del presente provvedimento, l'ARTA - Dipartimento Provinciale di L'Aquila e il Settore Ambiente della Provincia di L'Aquila, provvedano alla conclusione delle attività di verifica e controllo degli impianti, già richiesti da questo Servizio con nota del 2.02.2007, prot. n. 1089, entro un termine pari a giorni **30** (trenta);
- 6) di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge alla Ditta Biofert S.r.l. - Via Aterno, 108 - 66020, S. Giovanni Teatino (CH);
- 7) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, sul *Bollettino Uf-*

*ficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).*

**Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Franco Gerardini**

DIREZIONE SANITA'  
SERVIZIO VETERINARIO

DETERMINAZIONE 28.05.2007, n. DG11/100:  
**Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) Regione Abruzzo. Anno 2007.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Sanità 28 luglio 1994 "Misure di protezione per quanto riguarda la B.S.E. e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 21 ottobre 1996, n. 532 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 agosto 1996, n. 429, recante: "Potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina";

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 8 aprile 1999 "Norme per la profilassi della Scrapie negli allevamenti ovini e caprini";

Visto il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 123 "Attuazione della Direttiva 95/69/CE che fissa e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scam-

bi intracomunitari di animali della specie bovina e suina”;

Visto il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del S.S.N. a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Vista la Legge Regionale 2 luglio 1999, n. 37 “Piano Sanitario Regionale 1999-2001”;

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 1996, n. 146 “Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 –Riordino della disciplina in materia sanitaria-, così come modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517”;

Visto il Decreto Interministeriale (Politiche Agricole – Sanità) 14 dicembre 1999 “Programma coordinato di controllo nel settore dell’alimentazione animale”;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 7 gennaio 2000 “Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento CE n. 1760/2000 del 7 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, abrogando il Regolamento CE n. 820/97 del Consiglio;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità del 13 novembre 2000 recante: “Misure urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione ed allo smaltimento del materiale specifico a rischio”;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Sanità del 17 novembre 2000 recante: “Modificazione dell’Ordinanza Ministeriale 28 luglio 1994 concernente Misure di protezione per quanto riguarda l’encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con dieta, di proteine deriva-

te da mammiferi”;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 29 settembre 2000 recante: “Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili”;

Visto il D.L. 21 novembre 2000, n. 335 “Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 19 gennaio 2001, n. 3;

Visto il Regolamento CE n. 999 del 22 maggio 2001 recante “Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili”;

Visto il Regolamento CE 29 giugno 2001, n. 1326 che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al Reg. CE n. 999/2001, ne modifica gli allegati VII e XI ed abroga la decisione della Commissione UE n. 2000/418/CE del 29 giugno 2000;

Visto il Regolamento CE n. 1248 del 22 giugno 2001 che modifica gli allegati III, X e XI del Reg. CE n. 999/2001 in materia di sorveglianza epidemiologica e test per le TSE trasmissibili ed abroga la Decisione n. 2000/764/CE del 29 novembre 2000;

Visto il Regolamento CE n. 1234 del 10 luglio 2003 che modifica gli allegati I, IV e XI del Reg. CE n. 999/2001 e del Reg. CE n. 1326/2001 relativo alle TSE e all’alimentazione degli animali e revoca la Decisione CE n. 2000/766/CE del 4 dicembre 2000;

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute 27 marzo 2001 “Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista, altresì, la nota del Ministero della Salute n. 600/SCR/4094 del 29.10.2003: “Effettuazione di test rapidi su ovini abbattuti nell’ambito delle misure di eradicazione dei focolai di Scrapie”;

Visto il Programma Regionale di Sorve-

gianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) di cui alla D.G.R.A. n. 1289 dell'11.10.2000, ed il Programma dei Controlli Integrativi per TSE – 2001, allegato alla D.G.R.A. n. 174 del 19.3.2001;

Vista l'Ordinanza del Presidente della G.R.A. n. 40 del 27.9.2000, per quanto applicabile, ad oggetto: Morte degli animali, smaltimento delle spoglie e degli Organi specifici a rischio;

Atteso che, a far data 1.1.2001, è stato reso obbligatoria la effettuazione di test rapidi per la BSE sugli animali della categorie individuate dalle specifiche disposizioni;

Ritenuto indispensabile adottare l'unito Programma di indagine epidemiologica per le TSE, riferito all'anno 2007;

Ritenuto, inoltre, necessario dar seguito ai controlli su tutta la filiera degli alimenti per animali (mangimistica) – P.N.A.A. 2007;

Visto il D.M. 17 dicembre 2004 "Piano Nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini;

Viste le linee guida per l'applicazione del Regolamento CE 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'Igiene dei Mangimi, pervenute con nota Ministeriale n. 45950-P-I8da 911 del 28.12.2005 e trasmesse alle Aziende U.S.L. regionali con l'allegata nota del Servizio Veterinario regionale prot. n. 261/11/IZ.4 del 5.1.2006;

Vista la successiva proroga degli elenchi nazionali di cui all'art. 19 del Regolamento CE 183/2005, pervenuta con nota Ministeriale n. 3356-P-I8da911 del 26.1.2006, trasmessa alle Aziende U.S.L. regionali con l'allegata nota del Servizio Veterinario regionale prot. n. 4444/11/IZ.4 del 20.02.2006;

Visto l'accordo 28 luglio 2005 della conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e

Bolzano, concernente: "Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della Salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome sul documento recante = Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica =, volto a favorire l'attuazione del Regolamento CE n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002. (rep. atti n. 2334)", pubblicato sulla G.U.R.I. n. 294 del 19 dicembre 2005;

Accertato che la somma effettivamente disponibile sul bilancio di previsione 2007 per l'attuazione dei piani in parola e per le funzioni di sviluppo del sistema operativo informatizzato del Servizio Veterinario Regionale, stante l'impegno già assunto con precedente Determina n. DG/11/71 del 30.03.2007 per € 877,06, risulta essere € 360.642,94 a fronte dell'assegnazione della disponibilità di € 361.520,00 effettuata da Direttore Regionale con propria Determina n. DG/43 del 15.03.2007;

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

#### DETERMINA

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

1. di approvare, per l'anno 2007, l'attuazione dei seguenti Piani di attività:

- PIANO DI SORVEGLIANZA **T.S.E.** – 2007 - DELLA REGIONE ABRUZZO (**ALLEGATO "A"**);
- PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA PER LA SCRAPIE DEGLI OVINI – PROGRAMMA 2007 (**ALLEGATO "B"**);
- PIANO DI VIGILANZA E CONTROLLO SANITARIO SULL'ALI-

**MENTAZIONE ANIMALE DELLA REGIONE ABRUZZO – ANNO 2007 (ALLEGATO “C”);**

2. di impegnare, per l’attuazione dei Piani di cui al punto 1), la somma di **€ 312.456,60** sul Capitolo 81500 del Bilancio Regionale di Previsione 2007, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di impegnare la somma di **€ 48.186,34** sul Capitolo 81500 del Bilancio Regionale di Previsione 2007, che presenta la necessaria disponibilità in favore della Ditta Logix di Senigallia (AN) per lo sviluppo del programma S.I.V.R.A. (Servizio Informativo

Veterinario della Regione Abruzzo) per le attività aggiuntive richieste dalle Aziende U.S.L. regionali ed offerte dalla stessa Ditta Logix S.r.l. di Senigallia (AN) con propria nota del 2.5.2007;

4. di assegnare, alle Aziende U.S.L. della Regione Abruzzo, per l’attuazione dei Piani di cui al punto 1), la complessiva somma di € 312.456,60, ripartita tra le Aziende U.S.L. regionali e tra le aree dei Servizi Veterinari A), B) e C) secondo la stima proporzionale fissata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 198 del 5.4.2004, riassunta nella seguente tabella;

<b>AZIENDE U.S.L.</b>	<b>AVEZZANO SULMONA</b>	<b>CHIETI</b>	<b>LANCIANO VASTO</b>	<b>L’AQUILA</b>	<b>PESCARA</b>	<b>TERAMO</b>	<b>TOTALE</b>
Sanità Animale	€17.494,08	€13.240,41	€23.596,14	€16.378,92	€34.310,27	€63.345,13	<b>€168.364,96</b>
Ig. Prod. Comm. Trasp.Alim.O.A	€10.636,00	€3.279,63	€6.637,54	€10.143,21	€8.845,73	€26.564,44	<b>€66.106,55</b>
Ig. Allevamenti Prod. Zootec,	€7.937,76	€ 6.331,26	€10916,59	€7.127,03	€16.027,83	€29.644,63	<b>€77.985,10</b>
<b>TOTALI</b>	<b>€36.067,84</b>	<b>€22.851,30</b>	<b>€41.150,27</b>	<b>€33.649,16</b>	<b>€59.183,83</b>	<b>€119.554,20</b>	<b>€312.456,60</b>

5. di incaricare i Direttori Generali delle Aziende U.S.L. di trasmettere al Servizio Veterinario Regionale gli atti formali di approvazione dei programmi di attività inerenti l’attuazione dei Piani in parola, la cui spesa complessiva dovrà essere contenuta nei limiti dello stanziamento assegnato;
6. di dare atto che le somme assegnate dovranno essere esclusivamente utilizzate per l’attuazione dei Piani di attività 2007 approvati al precedente punto 1) e potranno essere impiegate sia per le risorse umane, professionali e di supporto, secondo il vigente ordinamento e nei limiti indicati dalle competenti Strutture della Direzione Sanità della Regione Abruzzo e sia per l’acquisizione di beni e servizi tra i quali, oltre a materiale vario e di consumo, l’acquisizione di presta-

zioni dei Medici-Veterinari Libero Professionisti regolarmente iscritti all’Albo Regionale dei Medici-Veterinari riconosciuti;

7. le Aziende U.S.L., per lo svolgimento della attività di cui ai Piani in parola, potranno avvalersi, sino all’emanazione delle graduatorie in attuazione della norma finale n. 6 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005, del supporto di Medici-Veterinari Libero Professionisti appositamente incaricati ed autorizzati, regolarmente iscritti all’Albo Regionale dei Medici-Veterinari riconosciuti o a contratto, secondo il vigente ordinamento, assicurando loro un compenso omnnicomprensivo di spese ed oneri di € 20,66 per ogni allevamento controllato (bovino, ovino o caprino) secondo le indicazioni già fornite in precedenza dalla

Regione;

8. i piani trasmessi dai Direttori Generali delle Aziende U.S.L. si intenderanno assentiti qualora il Servizio Veterinario regionale non formuli osservazioni nel termine di 30 gg dalla loro ricezione;
9. di impegnare i singoli Direttori Generali delle Aziende U.S.L., al fine di consentire ai Servizi Veterinari lo svolgimento delle attività o interventi previsti, ad iscrivere le somme di competenza di ciascuna Azienda, come riportate al precedente punto 4-), nelle rispettive voci del bilancio aziendale del corrente esercizio, in quanto il presente provvedimento di assegnazione costituisce per le Aziende U.S.L. regionali atto formale di accertamento di entrata;
10. il sottoscritto dirigente del Servizio Veterinario procederà all'adozione degli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento, ivi comprese le liquidazioni dei fon-

di alle Aziende U.S.L. regionali, previa acquisizione dei relativi rendiconti di attività ed economici;

11. di stabilire che i rendiconti presentati dalle Aziende U.S.L. potranno presentare, al massimo, un scostamento dall'attività programmata, non superiore al 20% per singola voce di conto;
12. di pubblicare la presente determinazione e i relativi allegati, parte integrante della stessa, sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*;
13. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dr. Giuseppe Bucciarelli**

*Seguono allegati*

**ALLEGATO A**

***REGIONE ABRUZZO***

***SERVIZIO VETERINARIO***



**PIANO DI SORVEGLIANZA DELLA BSE E DELLA SCRAPIE  
ANNO 2007**



**PREMESSA**

Le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (Tse) anche note come malattie da prioni, sono malattie neuro-degenerative che colpiscono il sistema nervoso centrale dell'uomo e degli animali. Tutte le Tse sono caratterizzate da un lungo periodo di incubazione, da un decorso clinico lento ma fatale e da lesioni presenti nei tessuti del sistema nervoso centrale. Inoltre in tutti gli animali colpiti è stata riscontrata la presenza di prioni, una proteina modificata che si accumula all'interno delle cellule nervose fino a provocarne la morte e svolge dunque un ruolo chiave nello sviluppo delle lesioni degenerative. A tutt'oggi fra gli animali sono state riconosciute: la Scrapie della pecora, della capra e del muflone, la BSE (encefalopatia spongiforme bovina) dei bovini, l'encefalopatia trasmissibile del visone (Tme), la malattia del dimagrimento cronico del cervo (Cwd), l'encefalopatia spongiforme del gatto e dei felidi (Fse). La Scrapie e l'Encefalopatia spongiforme bovina (Bse) sono le più note e diffuse. La prima perché è molto diffusa fra le greggi europee, mentre la Bse deve la sua fama all'enorme epidemia scatenatasi dal Regno Unito a partire dalla metà degli anni Ottanta, ma soprattutto per la dimostrazione che carne di animali malati può veicolare la malattia all'uomo e portare alla comparsa della nuova variante del morbo di Creutzfeld-Jakob). In Abruzzo, l'ultimo focolaio confermato di BSE risale all' 8 febbraio 2002 in una bovina frisona regolarmente macellata. Dal 2002 ad oggi, in Italia, si sono avuti 54 focolai di BSE concentrati maggiormente nell'anno 2003 con 30 casi. 7 casi si sono avuti nel 2004, 8 casi nel 2005, 7 casi nel 2006 e nel 2007 ad oggi 2 casi.

**B.S.E.****FINALITA'**

- Effettuazione dei controlli presso gli stabilimenti di produzione degli alimenti per ruminanti;
- Effettuazione sorveglianza epidemiologica mediante gli esami clinici degli animali ed ogni altro accertamento necessario presso gli allevamenti della Regione;
- Svolgere il programma di campionamento degli encefali dei bovini in età diagnostica con l'effettuazione dei Test rapidi presso l'I.Z.S. di TE;
- Applicazione delle misure sanitarie sulla filiera delle carni per la rimozione e la distruzione del M.S.R. (Materiale Specifico a Rischio);
- Adozione di tutte le misure sanitarie negli allevamenti positivi;
- Formazione dei veterinari e l'informazione agli allevatori nell'ambito dell'educazione sanitaria e adottare ogni attività prevista dalle disposizioni vigenti in materia.

**ORGANIZZAZIONE****Organismi coinvolti.**

Il programma prevede la partecipazione dei Servizi veterinari delle Aziende U.U.S.S.LL., del Servizio Veterinario Regionale e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, ognuno per le proprie specifiche competenze.

Nelle operazioni di programmazione delle attività, nonché per i programmi di formazione ed informazione, potrà essere coinvolta la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo.



Per l'ottimizzazione delle attività sarà utilizzato l'apporto dei veterinari LLPP riconosciuti e le segnalazioni dei proprietari e/o detentori.

Sarà ricercata la collaborazione di tutte le strutture, ad ogni livello, atteso che la Regione Abruzzo indica come prioritario lo svolgimento del presente piano e il suo buon esito.

**Ai Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL.** viene affidato il compito di svolgere le ispezioni e gli accertamenti in applicazione del D.M. 07.01.2000.

**All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale** di Teramo è affidato il compito di effettuare tutti gli accertamenti di laboratorio, previsti dal sopracitato Decreto Ministeriale, ed il compito di supporto tecnico- scientifico per le operazioni di campionamento e le indagini epidemiologiche, nonché di raccolta ed aggregazione dei dati da inviare al Ministero della Sanità, al Centro di Referenza Nazionale (CEA) e al Servizio Veterinario della Regione Abruzzo.

**Il Servizio Veterinario Regionale** ha il compito di coordinare le operazioni e di analizzare le informazioni raccolte e trasmesse dalle AA.UU.SS.LL., dall'I.Z.S. e dagli altri operatori coinvolti nelle operazioni di accertamento e prevenzione.

Allo stesso Servizio viene assegnato il compito di detenere ed aggiornare l'albo regionale dei veterinari riconosciuti previsto dal D. Lgs.196/99. Sarà compito dello stesso, adeguare il programma alle mutate esigenze verificatesi nel corso delle operazioni e di trasmettere al Ministero della Salute le notizie e i dati richiesti.

Istituisce e presiede eventuali Unità di Crisi.

## FASE OPERATIVA

I Servizi veterinari delle AA.UU.SS.LL., per ciascuna area di competenza, provvederanno a svolgere le attività di seguito elencate:

### Servizio Veterinario di Sanità' Animale

Effettua, semestralmente, presso le aziende le operazioni di seguito elencate, peraltro previste dall'art.7 del DM 07.01.2000:

- ✚ Esame clinico ispettivo preliminare su tutti gli animali e compilazione del modello previsto (mod. 2/33-profilassi di stato), avendo cura di annotare su tale modello l'esito della visita ispettiva di vigilanza, controfirmata dal proprietario e/o detentore degli animali;
- ✚ Esame clinico approfondito per tutti gli animali che presentino una sintomatologia sospetta, nel qual caso compila la scheda di cui **all'allegato 1** del DM 07.01.2000;
- ✚ Verifica sul registro di stalla il carico e lo scarico degli animali deceduti dall'ultima visita effettuata con verifica delle cause di morte accertata;
- ✚ Raccoglie le informazioni circa i mangimi utilizzati dall'azienda, compilando la scheda di cui **all'allegato 2** del DM in parola trasmettendone copia al competente Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

I dati in forma aggregata vengono trasmessi al Servizio Veterinario Regionale per la successiva trasmissione al Ministero della Salute secondo le modalità indicate dal dipartimento degli alimenti, della nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero medesimo.

Ogni altro accertamento previsto dalle competenti autorità centrali e regionali.





Gli accertamenti possono essere concomitanti con le operazioni di profilassi negli allevamenti con almeno un riproduttore - o altre operazioni.

Qualora le operazioni riferite al presente programma siano svolte dai LL.PP. riconosciuti, ad essi compete un compenso pari a Euro 20,66 omnnicomprensivi per ogni azienda sottoposta ad ispezione.

Ai liberi professionisti riconosciuti possono essere affidati i compiti sopra descritti, fermo restando che gli eventuali provvedimenti vengono assunti dal Veterinario Ufficiale della U.S.L.

- ✦ Allo stesso servizio è attribuito il compito della raccolta dei dati epidemiologici e delle segnalazioni di sintomatologie sospette
- ✦ In caso di morte di animali nelle aziende agricole, il proprietario può accertarsi della causa di morte mediante il Medico Veterinario riconosciuto (D. Lgs.196/99), che rilascia apposito referto da conservare a cura del proprietario/detentore per un periodo di 7 anni e nel caso si evidenzi una sintomatologia già sospetta, sarà cura del Veterinario riconosciuto dare tempestiva segnalazione alla U.S.L. competente per gli accertamenti del caso.
- ✦ Allo stesso servizio è attribuito inoltre il compito - in collaborazione con gli altri servizi veterinari - dell'educazione sanitaria degli allevatori.

Per assolvere tali finalità, i veterinari ufficiali avranno cura di informare in modo dettagliato, i proprietari e/o detentori degli animali sulla malattia BSE, sui principali sintomi clinici degli animali e sugli adempimenti da svolgere.

È necessario che siano date le dovute informazioni ponendo una giusta attenzione sulla necessità di segnalare i sospetti, affinché si possa allontanare ogni dubbio dai nostri allevamenti a tutela della salute pubblica.

I veterinari avranno cura di informare gli allevatori dei rischi connessi con la malattia in oggetto e di consegnare loro eventuale materiale informativo.

Potranno essere concordati incontri con allevatori per un dibattito sulle problematiche, anche in collaborazione con le organizzazioni agricole e i sindacati di categoria.

Il servizio veterinario di Sanità animale, in caso di allevamento positivo adotta tutte le misure previste dal D.M 7.01.2000, e cioè:

- informa il Sindaco sulla presenza del focolaio, onde consentirgli la predisposizione dei provvedimenti del caso (ordinanze di sequestro dell'allevamento, abbattimento dei capi ecc.);
- cura la pratica per l'indennizzo degli animali abbattuti, da trasmettere alla Regione;
- Collabora con l'Unità di Crisi Regionale, eventualmente istituita in caso di positività;
- Effettua ogni operazione sull'allevamento per la ricostituzione dello stesso (disinfezione, dissequestro dell'allevamento, ecc.);
- Redige una relazione finale sul caso positivo, allegando la relativa indagine epidemiologica.

\*\*\*

### **Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale**

- Ai Servizi Veterinari di igiene degli alimenti di O.A. è affidato il compito di effettuare i prelievi dei campioni per l'effettuazione dei Test rapidi da analizzare presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo con le modalità indicate dal Centro di Referenza Nazionale per le encefalopatie animali e neuropatologie comparate;
- I campioni devono essere scortati dalla modulistica prevista e compilata in ogni sua parte;
- I sanitari ispettori presso gli impianti di produzione e lavorazione delle carni, provvederanno a controllare che siano correttamente eliminati e distrutti gli organi specifici a rischio secondo le disposizioni nazionali e comunitarie;
- Sono affidati al Servizio in parola - in collaborazione con le altre aree - i compiti di educazione sanitaria, di formazione e di informazione degli operatori;



- Qualora nell'ambito della normale macellazione si evidenzino sintomi o lesioni sospette, sarà cura del sanitario adottare i primi provvedimenti del caso;

Il Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti di O.A., in caso di positività:

- Partecipa alle riunioni convocate dall'Unità di Crisi Regionale eventualmente istituita;
- Individua lo stabilimento per l'abbattimento degli animali;
- Effettua la supervisione e la vigilanza sullo stabilimento durante le operazioni di abbattimento, curando la successiva fase di distruzione degli animali;
- Effettua i prelievi per le indagini di laboratorio previste;
- Concluse le operazioni di abbattimento, provvede alla disinfezione dell'impianto;
- Rintraccia e sequestra i relativi prodotti provenienti dall'allevamento positivo.

### **Il Servizio Veterinario di Igiene Degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche**

Ai suddetti Servizi sono affidati i compiti di seguito elencati, ovvero:

- ✚ La verifica dell'anagrafe degli stabilimenti di produzione di alimenti per animali;
- ✚ La verifica dell'anagrafe dei distributori di alimenti per animali;
- ✚ Verifiche ispettive per l'accertamento dei requisiti degli impianti e degli intermediari.
- ✚ Aggiornamento degli elenchi e mantenimento dei requisiti degli stabilimenti;
- ✚ Prelievi dei campioni di mangime per gli accertamenti previsti. Nei mangimifici saranno effettuati prelievi di mangime da recapitare all'Istituto Zooprofilattico. Tali prelievi vanno concordati con il laboratorio;
- ✚ Controllo degli stabilimenti autorizzati ai sensi del Regolamento CE 1774/02
- ✚ Controllo degli allevamenti bovini che hanno utilizzato mangimi con proteine animali. In ordine alle schede informative di cui all'Allegato 2 (D.M. 07.01.2000), effettua gli accertamenti previsti in caso di rinvenimento nell'allevamento, di mangimi con formulazioni commerciali contenenti farine proteiche di O.A.;
- ✚ Educazione ed informazione sanitaria agli operatori, sia agricoli che industriali, avendo cura di coordinarsi con gli altri servizi ;
- ✚ Effettua i prelievi del materiale per i Test rapidi sugli animali morti
- ✚ Accerta le cause di morte - per quanto possibile - con sopralluogo negli allevamenti bovini;
- ✚ Cura le pratiche per la corretta distruzione degli animali morti.

#### **In caso di sotterramento:**

1. Redige il certificato di morte.
2. individua l'area di infossamento in collaborazione con le autorità comunali
3. si accerta della disinfezione del sito di sotterramento con idoneo disinfettante

In caso di allevamento positivo il Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, svolge i seguenti compiti:

- Partecipa alle riunioni convocate dall'Unità di Crisi Regionale eventualmente istituita;
- Predispose le operazioni per il trasporto degli animali dall'allevamento al mattatoio, in collaborazione con il Servizio di Sanità animale;
- Cura le pratiche per la corretta distruzione ed incenerimento delle spoglie;



- Vigila sulle fasi della mungitura e provvede al sequestro e distruzione del latte, avendo cura di redigere apposito verbale con l'indicazione delle spese relative - ad estinzione del focolaio - da trasmettere alla Regione per l'indennizzo

#### **Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo**

- ✚ Riceve i campioni ed effettua le analisi di laboratorio secondo le metodiche e con le modalità indicate nel D.M. 07.01.2000;
- ✚ Effettua i Test rapidi sui campioni inviati dalle Aziende UU.SS.LL.;
- ✚ Svolge le analisi sui campioni dei mangimi, previste dalle indicazioni ministeriali e regionali;
- ✚ Effettua la formazione ed informazione sia dei Medici Veterinari che degli allevatori;
- ✚ Svolge ogni compito affidatogli dalla programmazione regionale;
- ✚ Trasmette le informazioni e i dati al Servizio Veterinario della Regione ed agli altri Enti coinvolti.

In caso di positività L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo svolge i seguenti compiti:

- Partecipa alle riunioni convocate dall'Unità di Crisi Regionale eventualmente istituita;
- Collabora, nell'indagine epidemiologica, con il Servizio Veterinario di Sanità animale;
- Invia i campioni degli animali al Centro Nazionale di Referenza per la BSE

#### **Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione**

Sarà cura della Regione aggregare i dati raccolti e darne comunicazione agli organi competenti, inoltre la stessa si occuperà dell'aggiornamento degli elenchi e degli archivi e curerà l'eventuale diffusione dei dati a mezzo stampa o altre forme di comunicazione.

La Regione assegna i codici agli stabilimenti secondo la Delibera di G.R. n° 950/2006.

Per quanto non espressamente previsto dal presente programma, si farà riferimento alle specifiche disposizioni vigenti.

### **FLUSSO DEI DATI**

I Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, trasmetteranno al Servizio Veterinario Regionale - entro il 31 gennaio di ogni anno - i dati definitivi e le attività riassuntive dell'anno precedente, secondo il modello riepilogativo annuale come indicato dal presente Piano e dalla programmazione Nazionale.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata mediante supporto informatico ( S.I.V.R.A.) e cartaceo. Per la programmazione annuale delle attività riferite alle TSE, le Aziende U.S.L. e l'I.Z.S. presenteranno al Servizio Veterinario Regionale il programma dell'anno in corso entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURA del presente Piano.

### **COSTI**

Per il finanziamento delle operazioni previste dal presente programma, le Aziende U.S.L. e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, provvederanno a rimettere all'Assessorato alla Sanità dettagliata rendicontazione; il Servizio Veterinario Regionale provvederà a liquidare le somme finalizzate al Piano per le TSE in base alle attività espletate.



## SCRAPIE

### FINALITA'

- Svolgere il programma di campionamento del materiale encefalico negli ovi-caprini di età superiore ai 18 mesi, con l'effettuazione dei Test rapidi sui capi regolarmente macellati per il consumo umano, da sottoporre ad accertamenti diagnostici presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".( Reg. CE 999/2001);
- Effettuare il prelievo dei campioni di materiale encefalico per l'effettuazione dei Test rapidi su tutti gli ovini-caprini morti, con età superiore ai 18 mesi
- Effettuare il campionamento previsto da nota ministeriale n° DGVA/VIII/2501/P-I.8.d/48 del 19/01/2006, per l'attività di genotipizzazione sui capi macellati, secondo la tabella inserita nel Piano medesimo.
- Formare e aggiornare Veterinari libero professionisti riconosciuti e Veterinari dipendenti delle AA.UU.SS.LL. sui vari aspetti della malattia, sulle corrette metodiche di prelievo e di invio dell'encefalo ai laboratori diagnostici;
- Informare gli allevatori sui principali sintomi della malattia e sulla necessità della sua eradicazione, indirizzandoli ad una sostanziale condivisione degli obiettivi della Regione.

### ORGANIZZAZIONE

I **Servizi Veterinari di sanità animale** delle Aziende UU.SS.LL. sottoporranno a sorveglianza (passiva) clinica gli ovi-caprini sospetti.

**I Servizi veterinari di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche** delle Aziende UU.SS.LL., sono incaricati di svolgere le seguenti attività.

- ***Sorveglianza sugli animali non macellati per il consumo umano***

Il campionamento, attraverso test rapido, è previsto per gli animali di età superiore a 18 mesi, con più di due incisivi permanenti già spuntati, morti oppure abbattuti. Questi ultimi - non abbattuti nel quadro di un'epidemia come l'afta epizootica né macellati per il consumo umano - L'età degli animali viene calcolata sulla base della dentizione, di segni evidenti di maturità o di altre informazioni affidabili.

I Servizi Veterinari delle UU.SS.LL., sono incaricati dell'adozione di tutti i provvedimenti previsti per i casi sospetti di scrapie ed ovviamente, in caso di positività, saranno applicate le disposizioni vigenti.

Lo stesso Servizio inoltre sottoporrà ad accertamenti gli allevamenti che risulteranno in possesso di mangimi con proteine di origine animale destinati alle specie consentite, ed adotta



le azioni di prevenzione previste dalla programmazioni nazionali e regionali in materia di alimenti per animali.

**I servizi veterinari di igiene degli alimenti di origine animale** provvederanno:

- a svolgere il **Programma di Sorveglianza sugli animali macellati per il consumo umano.**

**Tutti gli ovi-caprini di età superiore a 18 mesi** o con più di due incisivi permanenti già spuntati e che siano macellati per il consumo umano, vengono sottoposti a test rapidi.

**Attività di genotipizzazione degli ovini sottoposti a sorveglianza per TSE presso i macelli.**

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali ( nota n.DGVA.VIII/2501/P-I.8.d/48 del 19.01.2006) si ribadisce l'obbligo di effettuare la genotipizzazione su un campione di ovini regolarmente macellati, morti o anche da soggetti non destinati all'abbattimento o macellazione: il campionamento sopradetto riguardante la Regione Abruzzo è di n. 30 campioni così ripartiti:

- TERAMO \_\_\_\_\_ N.9
- CHIETI \_\_\_\_\_ N 3
- PESCARA \_\_\_\_\_ N 5
- AV-SU \_\_\_\_\_ N 4
- LA-VA \_\_\_\_\_ N 3
- L'AQUILA \_\_\_\_\_ N 6

**L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"** sottoporrà i campioni a test rapidi (animali morti e macellati regolarmente), secondo quanto sopra specificato e comunque secondo le metodiche validamente riconosciute.

## **FLUSSO DEI DATI**

Al termine del programma, sarà trasmessa all'Assessorato Regionale alla Sanità, da parte dell'Istituto Zooprofilattico, una relazione conclusiva sull'attività svolta. I Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL. trasmettono alla Regione, entro la fine dell'anno, il numero dei sopralluoghi svolti con l'esito degli stessi e i dati aggregati conclusivi con relazione finale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di attività. La trasmissione dei dati deve essere fatta in forma informatizzata ( S.I.V.R.A.), con l'inserimento nel sistema dei dati sui controlli svolti da ogni operatore coinvolto e su materiale cartaceo.

## **COSTI**

Per il finanziamento delle operazioni previste dal presente programma, le Aziende U.S.L. e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, provvederanno a rimettere all'Assessorato alla Sanità dettagliata rendicontazione; il Servizio Veterinario Regionale provvederà a liquidare le somme finalizzate al Piano per le TSE in base alle attività svolte.






**ALLEGATO B**

**REGIONE ABRUZZO**

**SERVIZIO VETERINARIO**



**PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA PER LA  
SCRAPIE NEGLI OVINI ANNO 2007**



## **1. OBIETTIVI**

Il presente decreto, tramite l'attuazione delle azioni contenute nell'articolato e nei suoi allegati, si pone come obiettivo l'incremento della frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle EST nella popolazione ovina regionale.

## **2. OBIETTIVI SPECIFICI:**

- a) concorrere all'eradicazione delle EST degli ovini;
- b) concorrere alla creazione di greggi a "basso rischio" di EST;
- c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale;
- d) valorizzare e qualificare le produzioni ovine.

## **3. ORGANIZZAZIONE**

1. E' istituito sull'intero territorio regionale il piano di selezione genetica per la resistenza degli ovini alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST);
2. l'adesione al piano di selezione è obbligatoria per i proprietari o i detentori delle greggi di elevato merito genetico, mentre, pur rimanendo volontaria per le greggi commerciali, si ritiene di promuoverne l'adesione attraverso gli organismi di controllo e di rappresentanza;
3. qualora l'applicazione degli schemi di selezione previsti nell'Allegato 1 parte B determini effetti negativi sulla consistenza della popolazione ovina della Regione, potranno essere definite, tenuto conto delle frequenze dei caratteri di resistenza genetica nella razza interessata, norme specifiche per la gestione alternativa della profilassi e controllo delle EST, concordate con il Ministero della Salute;
4. Nell'anno 2006 è stato istituito il Comitato Regionale di Coordinamento (CRC) che ha il compito di proporre eventuali variazioni del Piano, anche sulla base della situazione epidemiologica, delle frequenze alleliche riscontrate, della progressione del Piano e delle eventuali disposizioni di carattere nazionale e comunitario.





Il Comitato diretto e coordinato dal Servizio Veterinario regionale, opera presso la Direzione sanità della Regione Abruzzo, si compone di 10 rappresentanti n. 6 Az USL; n.1 IZS-TE; n.1 Assessorato Regionale Agricoltura della Regione Abruzzo; n.2 rappresentanti delle AA.PP.AA. e n.1 docente dell'Università di Teramo - Facoltà di Medicina Veterinaria.

#### RACCOLTA DEI DATI RELATIVI AL PIANO DI SELEZIONE GENETICA

1. I dati relativi al piano di selezione genetica sono raccolti dal Servizio Veterinario Regionale sulla Banca Dati Regionale (SIVRA) contenente almeno le informazioni di cui all'Allegato 2 del D.M. 17/12/2004, ( che riportiamo in allegato) utilizzando i fondi di cui alla L.R. n.56 del 19 aprile 1995;
2. I dati prodotti dalla AUSL ( ottenuti anche dai dati prodotti dalle APA) di cui al precedente comma 1 devono essere inseriti nel SIVRA per la costituzione della B.D. regionale di cui al comma 1.  
Al fine di soddisfare i debiti informativi nei confronti del Ministero della Salute e della Banca Dati Nazionale (BDN), **sono trasmessi trimestralmente** dal Servizio Veterinario Regionale a quest'ultima, istituita presso il Centro di Referenza Nazionale per le Encefalopatie Animali e comparate (CEA) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino.

#### FUNZIONI DEI DIVERSI ENTI

Alla attuazione del presente piano concorrono:

##### 1. Assessorato alla Sanità - Direzione Sanità - Servizio Veterinario

- a) predispone il piano regionale di selezione genetica o piani alternativi di profilassi e controllo per la resistenza alle EST in funzione della realtà zootecnica locale;
- b) gestisce gli aspetti amministrativi e finanziari del piano;
- c) assolve ai debiti informativi di carattere finanziario, epidemiologico, amministrativo e quant'altro richiesto dal Ministero della Salute e dalla Commissione Europea;
- d) gestisce, la banca dati regionale, relativa al piano, con il compito di raccolta, archiviazione e gestione dei dati come stabilito dal Ministero della Salute e ne trasmette trimestralmente i dati alla banca dati nazionale;
- e) dirige la Commissione Regionale di Coordinamento (CRC); la Commissione è convocata, con frequenza semestrale ed è presieduta dal Dirigente dei Servizi Veterinari della Direzione Sanità della Regione o suo delegato; Per ulteriori esigenze, la Commissione può essere integrata con ulteriori 2 esperti, con provvedimento del Dirigente del Servizio Veterinario Regionale. Ai componenti della commissione non compete nessun compenso, fatta eccezione per le missioni quando dovute ed a carico degli enti di appartenenza.



**LA COMMISSIONE REGIONALE DI COORDINAMENTO:**

- ✚ incentiva l'adesione al Piano da parte degli allevatori;
- ✚ coordina e valuta le attività del Piano, le eventuali problematiche e i risultati conseguiti anche in funzione della tempistica prevista nonché il loro impatto sulla zootecnia regionale;
- ✚ propone eventuali variazioni del Piano, anche sulla base della situazione epidemiologica, delle frequenze alleliche riscontrate e di eventuali disposizioni di carattere nazionale e comunitario;
- ✚ redige entro il 31 Gennaio una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente e la invia alla Commissione nazionale di coordinamento;
- ✚ individua le procedure relative al monitoraggio di cui all'articolo 7 del piano.
- ✚ promuove, iniziative di informazione e formazione sui diversi aspetti attinenti il piano rivolti ad allevatori, veterinari ufficiali, veterinari liberi professionisti e zootecnici dipendenti delle Associazioni Allevatori.

**2. Servizio Veterinario delle aziende UU.SS.LL.**

- a)** aggiorna la banca dati regionale secondo i requisiti indicati nell'Allegato 2 della presente delibera;
- b)** riceve le domande delle aziende richiedenti (allegato)
- c)** elabora l'elenco delle aziende richiedenti per l'esame dell'ammissione al Piano e le trasmette al Servizio Veterinario Regionale;
- d)** riceve dal laboratorio incaricato il tracciato record relativo ai campioni analizzati e li inserisce nella banca dati;
- e)** trasmette alla Regione per via informatica, mediante l'alimentazione dell'apposito software e del S.I.V.R.A. i dati relativi ai capi morti in azienda, ai sensi del Regolamento CE 1774/2002, nonché i modelli 4 ai sensi del D.P.R n. 320/54;
- f)** fornisce i dati ufficiali relativi all'andamento del Piano al fine di assolvere i debiti informativi a livello regionale; a tale scopo trasmette alla Commissione di Coordinamento i reports richiesti;
- g)** verificano la corretta identificazione individuale dei capi sottoposti a genotipizzazione ed applicano - qualora ne siano sprovvisti - a carico dell'allevatore, i dispositivi di identificazione ai capi sottoposti a prelievo per l'esecuzione delle analisi genetiche;
- h)** eseguono i prelievi dei campioni ufficiali per la genotipizzazione nelle greggi aderenti al piano e li inviano o all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio (IZS) o al Laboratorio gruppi sanguigni SOC.COOP.RL di Cremona, a seconda del caso, utilizzando l'apposita scheda di accompagnamento di cui all'allegato 4 del presente provvedimento, **qualora le AA.PP.AA. per motivi diversi non dovessero provvedere;**
- i)** verificano l'effettivo impiego per la rimonta dei montoni autorizzati in base allo schema di selezione;
- m)** controllano il rispetto dei tempi di eliminazione dei soggetti con genotipo indesiderato (Allegato 1 parte A, comma 2 lettera g);
- n)** verificano i requisiti sanitari delle greggi ed effettuano l'attività di sorveglianza e vigilanza nei confronti delle EST;
- o)** certificano, dopo il ricevimento dei rapporti di prova ufficiali dal laboratorio dell'IZS, la genetica dei singoli capi sottoposti ad analisi genetiche e delle singole qualifiche di resistenza genetica delle greggi stesse, di cui all'allegato 5 del presente provvedimento;
- p)** controllano il rispetto dei requisiti per la movimentazioni in entrata ed uscita dalle aziende dei capi appartenenti alle greggi sottoposte al piano;
- q)** aggiornano i certificati individuali per eventuale sostituzione della marca auricolare, per entrate in allevamento a seguito di compravendita, per avvenuta macellazione o morte del capo certificato;



- r) trasmettono alla banca dati regionale (SIVRA) i certificati relativi ai capi morti, nonché i modelli 4 relativi alle compravendite ed alle macellazioni dei capi certificati;
- s) effettuano periodicamente la verifica del rispetto dei requisiti specifici relativi ai livelli di qualifica acquisiti dalle aziende;
- t) effettuano a pagamento, secondo tariffario regionale, eventuali prelievi richiesti dall'allevatore in numero eccedente a quanto stabilito dalla programmazione regionale;

### **3. Istituto Zooprofilattico Sperimentale incaricato (Lazio)**

- a) esegue le analisi genetiche previste dal piano ( Aziende ovine non iscritte al L.G. ) rilasciando i rapporti di prova ufficiali;
- b) invia ogni 7 giorni i rapporti di prova alle Aziende UULLSS competenti sul gregge oggetto di indagine;
- c) assolve settimanalmente al debito informativo nei confronti della banca dati regionale, trasmettendo il tracciato record relativo ai campioni esaminati.

### **4. Laboratorio gruppi sanguigni SOC.COOP.RL di Cremona**

Esegue le analisi previste dal piano regionale sulle Aziende ovine iscritte al L.G. ( Circolare regionale n. 24559/DG/11/SA9 del 14.10.2005)

### **5. Associazioni Provinciali Allevatori**

Il personale veterinario, in accordo con il servizio veterinario della ASL, effettua il prelievo di sangue o del vello, senza ulteriori aggravii di spesa - nelle greggi iscritte al libro genealogico, ai soli fini della esecuzione delle analisi genetiche necessarie per l'attuazione del piano. A tal proposito il suddetto personale deve richiedere l'inserimento nell'Albo Regionale dei Veterinari riconosciuti.

## **CONTROLLI NEI GREGGI ADERENTI AL PIANO**

- ❖ Sono effettuati, in tutti i greggi iscritti al libro genealogico, prelievi con cadenza almeno annuale, dai veterinari ufficiali delle AUSL in azienda o al macello, al fine di verificare la veridicità dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo.
- ❖ Sono effettuati, nelle aziende aderenti al piano non iscritte al L.G., campionamenti casuali, dai veterinari ufficiali delle AUSL, al fine di verificare la veridicità dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo.



#### **4. SCHEMA DI SELEZIONE**

Per le specifiche tecniche, ivi compresa la modulistica, si fa riferimento a quanto già indicato nella Deliberazione di G.R. n. 608 del 12.07.2005

Per quanto concerne le ulteriori priorità sui prelievi da svolgere, esse saranno oggetto di specifiche valutazioni della Commissione Regionale di Coordinamento e diramate dai competenti uffici regionali per la loro applicazione

#### **5. COMPETENZE**

Sono incaricati della esecuzione del presente piano, ognuno per la parte di competenza, i Direttori Generali delle Aziende ULSS della Regione, i Veterinari ufficiali delle Aziende ULSS, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Le Associazioni Provinciali Allevatori, i Veterinari APA appositamente autorizzati, i Tecnici APA appositamente autorizzati e i veterinari riconosciuti.

### **ALLEGATO 1**

#### **Parte A**

#### **SCHEMA DI SELEZIONE GENETICA NEI GREGGI ADERENTI AL PIANO**

##### **1. Condizioni obbligatorie generali per l'ammissione delle aziende al piano**

- a)** Gli allevamenti devono essere ufficialmente indenni o indenni da brucellosi ed in regola con gli adempimenti sanitari previsti dalla legislazione nazionale;
- b)** tutti i capi facenti parte dei greggi aderenti al piano devono essere contrassegnati in maniera tale da garantire una precisa identificazione individuale;
- c)** tutti gli allevamenti partecipanti al Piano, di qualsiasi categoria, si impegnano ad introdurre esclusivamente montoni certificati e di genotipo rispondente ai requisiti degli schemi di selezione riportati nell'Allegato 1, parte B, e a non detenere maschi in età riproduttiva non certificati;
- d)** tutte le aziende iscritte al Libro Genealogico, nonché quelle ad elevato merito genetico o commerciale, in ottemperanza all'art. 3 del D.M. del 17.12.2004, hanno l'obbligo di aderire al Piano regionale, pertanto devono presentare domanda di ammissione al servizio veterinario di Igiene degli allevamenti e Prod. Zootecniche dell'Aziende ULSS, territorialmente competente, compilando il modulo previsto all'Allegato 3;
- e)** le Aziende ULSS verificano la regolarità della domanda e la trasmettono alla Banca Dati Regionale attraverso l'inserimento nel SIVRA.

##### **2. Disposizioni per le aziende ammesse al Piano**

- a)** Le aziende ammesse al Piano si impegnano ad adottare lo schema di selezione secondo i tempi e le modalità riportate nell'Allegato 1 parte B;



- b)** al momento dell'ammissione al Piano le aziende concordano, con il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS competente, i tempi di ingresso per l'espletamento contestuale del censimento e della identificazione individuale di tutti i capi del gregge e del prelievo del sangue per i capi da genotipizzare;
- c)** tutti i capi sottoposti a prelievo per le analisi genetiche devono essere inoltre identificati individualmente mediante applicazione di tatuaggio;
- d)** devono essere sottoposti a prelievo di sangue per la genotipizzazione tutti i montoni in riproduzione e presenti in allevamento;
- e)** durante il primo anno di iscrizione al Piano, devono essere sottoposti a prelievo di sangue o di campioni biologici per le analisi genetiche anche gli agnelli maschi nati nell'anno in corso o precedente, pur non ancora in età riproduttiva, in numero sufficiente a garantire la quota di rimonta calcolata nella misura del 20% annuale sul numero di montoni in riproduzione; per gli anni successivi dovrà essere effettuata l'analisi genetica di un numero di agnelli maschi tale da garantire una quota di rimonta del 20% recante almeno un allele di resistenza;
- f)** previa valutazione positiva della Commissione Regionale di Coordinamento, ed in caso di adeguata disponibilità di risorse potranno essere sottoposti a genotipizzazione anche capi di sesso femminile solo all'interno di aziende in selezione o di elevato merito genetico, qualora in grado di gestire la monta controllata;
- g)** tutte le prove di genotipizzazione di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) sono a titolo gratuito per l'allevatore;
- h)** nell'ambito delle aziende ammesse al Piano, eventuali ulteriori prelievi di sangue o di campioni biologici richiesti dall'allevatore in numero eccedente a quanto stabilito nelle precedenti lettere d), e), f), saranno effettuati a spese del richiedente;
- i)** e' fatto divieto di movimentare gli animali sottoposti ad esami per la genotipizzazione fino al ricevimento degli esiti delle analisi genetiche. In caso contrario l'allevatore sarà tenuto al rimborso delle spese di applicazione dell'identificazione elettronica e degli esami genetici;
- j)** qualora, in seguito agli accertamenti effettuati sugli animali morti o sospetti, fosse confermata la presenza di EST in allevamento, si applicano le misure di controllo previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di eradicazione dei focolai di malattia;
- k)** entro 30 giorni successivi alla determinazione del genotipo, i maschi portatori dell'allele VRQ devono essere obbligatoriamente macellati ed indemnizzati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 al netto degli introiti derivati dalla macellazione;
- l)** le femmine del gregge che presentano il genotipo recante l'allele VRQ non possono uscire dall'allevamento, tranne che per essere macellate entro 30 giorni;
- m)** non possono essere mantenuti in azienda maschi interi, in età riproduttiva, non sottoposti ad analisi genetiche;
- n)** e' fatto divieto usare a fini riproduttivi all'interno dell'azienda i montoni, compresi i donatori di sperma per la fecondazione artificiale, che non siano quelli certificati nell'ambito del presente Piano di selezione genetica;
- o)** i maschi certificati potranno essere utilizzati per la riproduzione e movimentati da vita secondo i vincoli, le modalità ed i tempi indicati nell'allegato 1 parte B.



## Parte B

### 1. Principi generali del Piano di selezione genetica

Il Piano si basa sui principi di selezione attraverso la linea maschile. Tuttavia, laddove questo favorirà la progressione del Piano, potrà essere incentivata l'applicazione di schemi di selezione che comprendano l'impiego di riproduttori di sesso femminile. L'applicazione di tali schemi sarà subordinata alla valutazione delle Commissioni Regionali di coordinamento del Piano.

### 2. Obiettivi del Piano:

Obiettivo del Piano è quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle EST nella popolazione ovina al fine di:

- a) concorrere all'eradicazione delle EST degli ovini sul territorio regionale
- b) concorrere alla creazione di greggi a "basso rischio" di EST;
- c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale
- d) valorizzare le produzioni ovine

### 3. L'incremento dei caratteri di resistenza viene realizzato attraverso:

- 3.1. **eliminazione dell'allele VRQ** tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele;
- 3.2. **incremento della frequenza dell'allele ARR** negli allevamenti aderenti al Piano.
- 3.3. **costituzione di serbatoi di arieti omozigoti resistenti (ARR/ARR)**, utili anche per il ripopolamento degli allevamenti infetti;
- 3.4. **progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ** negli allevamenti aderenti al Piano

### 4. Classificazione dei montoni in funzione del genotipo

Il Piano prevede l'autorizzazione all'impiego a fini riproduttivi di montoni classificati - a seconda del genotipo - nelle seguenti classi di preferenza:

#### Genotipo Riproduttori di 1a classe

ARR/ARR Suscettibilità minima o nulla

#### Riproduttori di 2a classe

ARR/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa.

ARR/AHQ Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa.

ARQ/ARR Suscettibilità scarsa.

#### Riproduttori di 3a classe

ARQ/ARQ Suscettibilità elevata

ARQ/AHQ Suscettibilità elevata



AHQ/AHQ Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.

ARQ/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.

ARH/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.

AHQ/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.

**Divieto di impiego come riproduttori**

VRQ/VRQ Suscettibilità elevata

VRQ/ARQ Suscettibilità elevata

VRQ/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile

VRQ/AHQ Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile

VRQ/ARR Suscettibilità scarsa ma portatore dell'allele maggiormente suscettibile.

**5. Schemi di selezione sulla base delle frequenze all'eliche di razza**

**A) RAZZE CON FREQUENZA DELL'ALLELE ARR MAGGIORE del 40%**

**a)** per queste razze tenuto conto della elevata frequenza dell'allele ARR si prevede di mettere in atto uno schema di selezione che consenta di giungere in breve tempo alla condizione di omozigosi ARR/ARR

nelle aziende senza però penalizzare eccessivamente i caratteri produttivi;

**b)** i greggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante;

**c)** per ogni gregge partecipante, fermo restando l'utilizzo delle sole classi di arieti indicate, la scala di utilizzo decrescente per preferenza è indicativa e non vincolante per l'allevatore;

**d)** sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3 tra greggi aderenti al piano ad esclusione dei montoni iscritti al LG, è comunque consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole aziende se

provenienti da rimonta interna.

**e)** Per i greggi aderenti, trascorsi massimo 5 anni dall'inizio dell'attuazione del piano, viene consentito soltanto l'utilizzo di montoni di classe 1 e 2 e dal 10° anno solo di montoni di classe 1;

**B) RAZZE CON FREQUENZA DELL'ALLELE ARR INFERIORE al 40%**

**a)** Per queste razze tenuto conto della bassa frequenza dell'allele ARR si prevede di effettuare uno schema di selezione che consenta di giungere in tempi ragionevoli al superamento della soglia del 40% di frequenza dell'allele ARR/ nei greggi coinvolti;

**b)** i greggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante;

**c)** per ogni gregge partecipante, fermo restando l'utilizzo delle sole classi di arieti indicate, la scala di utilizzo decrescente per preferenza è indicativa e non vincolante per l'allevatore;

**d)** sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3 tra greggi aderenti al piano, ad esclusione tra greggi iscritti al Libro Genealogico, mentre è consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole aziende solo se provenienti da rimonta interna;



e) per i greggi aderenti al piano, trascorsi massimo 7 anni, viene consentito l'utilizzo solo di arieti di classe 1 e 2 e dal 10° anno solo di montoni di classe 1

**Razze con ARR <40%**

classe montoni .

- 1 da allevamento iscritto al LG
- 1 da allevamento di elevato merito genetico
- 1 da allevamento commerciale o da rimonta interna
- 2 da allevamento iscritto al LG
- 2 da allevamento di elevato merito genetico
- 2 da allevamento commerciale o da rimonta interna
- 3 Tra allevamenti LG o o da rimonta interna

**Razze con ARR >40%**

classe montoni .

- 1 da allevamento iscritto al LG
- 2 da allevamento iscritto al LG
- 1 da allevamento di elevato merito genetico
- 2 da allevamento di elevato merito genetico
- 1 da allevamento commerciale o da rimonta interna
- 2 da allevamento commerciale o da rimonta interna
- 3 Tra allevamenti LG o o da rimonta interna

## 6. Modalità di attuazione dell'acquisto di riproduttori

Il Piano vuole garantire il miglioramento dei caratteri di resistenza alle EST tenendo al contempo in considerazione i programmi di valorizzazione dei caratteri morfo-funzionali di razza. Pertanto, nell'ambito degli allevamenti aderenti al Piano, l'acquisto di montoni di classe 1 e 2 provenienti da allevamenti commerciali aderenti e non aderenti al Piano, è consentita fintanto che la quota di greggi di elevato merito genetico di una determinata razza non abbia superato la soglia del 60% sul totale degli allevamenti presenti a livello regionale.

Tale regola è valida a condizione che i greggi di elevato merito genetico siano comunque in grado di garantire una piena copertura dei fabbisogni del Piano attraverso la disponibilità di riproduttori che uniscano un elevato valore genetico complessivo, ai caratteri di resistenza alle EST.

La limitazione all'acquisto dei riproduttori dai soli greggi ad elevato merito genetico è soggetta alla autorizzazione della Commissione nazionale di coordinamento su richiesta delle Commissioni regionali e sulla scorta di riscontri oggettivi prodotti da questa.

## 7. Livelli di qualifica degli allevamenti

Ogni gregge aderente al piano di selezione può accedere ad una delle seguenti qualifiche:

Livello I greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR

Livello II greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR

Livello III greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR

Livello IV greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR

Livello V greggi aderenti al piano





### 8. Controlli nei greggi aderenti al piano

- a) Prelievi casuali a campione, in azienda o al macello, con cadenza almeno annuale, sono effettuati, dai veterinari ufficiali delle AULSS, in tutte le greggi iscritti al Libro Genealogico al fine di verificare la veridicità ed il mantenimento dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo;
- b) prelievi casuali a campione, in azienda o al macello, sono effettuati, da parte dei veterinari ufficiali delle AULSS, nelle aziende aderenti al Piano ad elevato merito genetico al fine di verificare la veridicità ed il mantenimento dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo;
- c) nel caso in cui dai controlli di cui ai punti a) e b) emergano genotipi diversi da quanto atteso rispetto al livello di qualifica acquisito dall'azienda, la qualifica viene sospesa fino a nuova genotipizzazione sugli stessi campioni di sangue da effettuarsi dall'Istituto Superiore di Sanità; cui saranno inviati; la precedente classificazione potrà essere revocata e l'azienda assumere la nuova classificazione corrispondente;
- d) nel caso di greggi di livello I, test rapidi a campione al macello sono effettuati su soggetti di età superiore ai 18 mesi per rilevare la eventuale presenza di EST;
- e) le dimensioni e le modalità di campionamento di cui ai punti b), c) e d) saranno definite dal CEA sulla base dell'andamento dei dati disponibili al termine del primo anno di attuazione del Piano.

## ALLEGATO 2

### REQUISITI MINIMI RELATIVI AI DATI DA INVIARE DA PARTE DELLE REGIONI ALLA BANCA DATI NAZIONALE

1. Ogni singola banca dati regionale deve contenere almeno i seguenti dati relativi ai piani di selezione genetica effettuati:

1) Anagrafica Aziende partecipanti (eventualmente divise in due tabelle collegate)

- Proprietario o Ragione sociale;
- Codice aziendale;
- Indirizzo (Comune e Provincia);
- Codice ASL di competenza;
- Coordinate geografiche (Latitudine e Longitudine);
- Categoria (greggi iscritte a LG, di elevato merito genetico o commerciali);
- Livello di qualifica;
- Specie allevate (con indicazione anche della eventuale presenza di caprini);
- Razze allevate;
- Numero di riproduttori maschi presenti per razza;
- Numero di riproduttori femmine presenti per razza;
- Numero di riproduttori maschi iscritti a LG per razza;
- Numero di riproduttori femmine iscritte a LG per razza.

2) Tabella individuale (singole analisi)

- Codice ASL di prelievo;
- Data di prelievo;
- Codice aziendale di allevamento;



- Codice aziendale (eventuale) di provenienza;
- Codice identificativo dell'animale;
- Codice del bolo o del microchip se impiegati;
- Motivo del prelievo (agnelli o montoni, femmine per gruppi di monta, animali del campione casuale di verifica, genotipizzazioni per la gestione di focolaio di Scrapie);
- Data di nascita del capo;
- Sesso;
- Razza;
- Iscrizione a LG;
- Alleli;
- Protocollo di accettazione e identificativo individuale del campione;
- Data di accettazione;
- Data del rapporto di prova e Responsabile della diagnosi;
- Destinazione del capo (con indicazione del Codice aziendale di destinazione se venduto o del Codice del macello se macellato).

2. I dati di cui al comma 1 sono inviati trimestralmente alla DBNSG utilizzando i tracciati record da questa predisposti che vengono diffusi con apposita Nota del Ministero della Salute entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

<b>ALLEGATO 3</b>
-------------------

**DOMANDA DI ADESIONE AL PIANO NAZIONALE DI SELEZIONE GENETICA  
PER LA PROFILASSI DELLA SCRAPIE**

**Al Responsabile del Servizio di Medicina Veterinaria della AUSL .....**

Il sottoscritto Cognome ..... Nome .....

In qualità di Proprietario + Responsabile + Detentore +

Ragione sociale ..... allevamento

.....

**Codice aziendale** | | | | | | | |

Partita IVA impresa .....

Codice fiscale .....

Comune .....

Via / località .....

Telefono .....

Tipologia dell'azienda latte + carne +

in selezione + commerciale +

Capi presenti:

totale ovini ..... totale caprini .....

di cui

razza razza .....

riproduttori ovini maschi ..... N. capi riproduttori caprini maschi

.....

.....



riproduttori ovini femmine ..... riproduttori caprini femmine .....  
 .....  
 dettaglio capi ovini iscritti LG totale capi iscritti.....  
 razza N. capi razza n.capi  
 riproduttori ovini maschi ..... riproduttori ovini femmine .....  
 .....

**CHIEDE**

Di aderire al piano "Piano Nazionale di Selezione Genetica per la Profilassi della scrapie"

**DICHIARA**

- 1) di accettare gli obblighi derivati dalla adesione a detto piano, impegnandosi a seguire strettamente le prescrizioni che verranno impartite dal Servizio Veterinario dell'AUSL;
  - 2) di avvalersi della collaborazione tecnica del Dott. ...., Medico Veterinario, tel. ...., iscritto all'Albo della provincia di ..... n. ....;
- Li' ..... Firma del richiedente

**ALLEGATO 4****Scheda accompagnamento campioni**

ASL N° \_\_\_\_\_ DI \_\_\_\_\_  
 CODICE \_\_\_\_\_ AZIENDA \_\_\_\_\_  
 PROPRIETARIO/DETENTORE \_\_\_\_\_  
 COMUNE \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_

DATA PRELIEVO : \_\_\_\_\_

MOTIVO DEL PRELIEVO:

- 1 Agnelli maschi o  
 montoni 2 Femmine per  
 gruppi di monta 3 Campioni  
 nell'ambito di  
 focolaio di scrapie  
 4 Animali del  
 campione  
 casuale di  
 verifica  
 5 Compravendita

ACCETTAZIONE N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

N° Etichetta barcode Codice identificativo capo Codice bolo/microchip (se impiegati)



Data di  
nascita  
(MM/AA)  
Sesso Razza Iscrizione LG  
Alto valore  
genetico  
Gregge  
commerciale  
Sarda

IL VETERINARIO UFFICIALE O UFFICIALMENTE INCARICATO

15

**ALLEGATO 5**

**Certificato individuale di  
genotipo**

ASL N° \_\_\_\_\_ DI \_\_\_\_\_  
CODICE \_\_\_\_\_ AZIENDA \_\_\_\_\_  
PROPRIETARIO/DETENTORE \_\_\_\_\_  
CODICE FISCALE \_\_\_\_\_  
COMUNE \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_

**IDENTIFICATIVO DELL'ANIMALE**

CODICE \_\_\_\_\_ IDENTIFICATIVO \_\_\_\_\_ CAPO \_\_\_\_\_

CODICE MICROCHIP/BOLO \_\_\_\_\_  
RAZZA \_\_\_\_\_ SESSO \_\_\_\_\_ DATA DI NASCITA \_\_\_\_\_  
DATA PRELIEVO \_\_\_\_\_

ESITO DELLA TIPIZZAZIONE GENETICA DELLA PROTEINA PRIONICA EFFETTUATO DA  
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA  
ISTITUTO ZOOTECNICO CASEARIO SPERIMENTALE PER LA SARDEGNA

RAPPORTO DI PROVA N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

ALLELE 1 ALLELE 2

Codoni Codoni

136 154 171 136 154 171

*A=Alanina; R=Arginina; Q=Glutamina; V=Valina; H=Istidina*

Data rilascio \_\_\_\_\_ Timbro e firma del veterinario responsabile

**VARIAZIONE PROPRIETA'/STATO DELL'ANIMALE**

Data

N Codice Azienda /Macello Acquisto Macell. Morte

Firma e timbro Veterinario



ALLEGATO C

**REGIONE ABRUZZO**

*SERVIZIO VETERINARIO*

**PIANO DI VIGILANZA E CONTROLLO  
SANITARIO SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE  
DELLA REGIONE ABRUZZO  
*Anno 2007***



## INTRODUZIONE

Con l'applicazione dei Regolamenti CE 852/04, 853/04, 854/04 ed 882/04 è emersa l'esigenza della registrazione di tutte le strutture per la produzione, lavorazione e commercializzazione degli alimenti, ivi compresi i produttori primari.

Il presente Programma si propone di contribuire ad assicurare la salubrità e la sicurezza dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano, attraverso l'attuazione di una serie di controlli sanitari effettuabili sull'intera filiera "alimentazione animale", alla luce dell'esperienza e delle modifiche suggerite dal Piano Nazionale 2007 di Vigilanza e Controlli Sanitari sull'Alimentazione degli Animali (di seguito descritto come PNAA 2007) trasmesso con nota Ministeriale n° DGSA/VIII/3484/P del 03 maggio 2007, al quale il presente Piano si ispira.

Il programma tiene conto delle indicazioni fornite dalla nuova normativa comunitaria, in particolare il Reg. (CE) 178/ 2002, il Reg. (CE) 882/2004 ed il Reg. (CE) 183/2005 nonché del pacchetto igiene di cui alle norme Comunitarie già richiamate.

*Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, sono state prese in considerazione le più importanti problematiche del settore, ovvero:*

- Una fase importante della programmazione è quella relativa ai controlli volti alla verifica del rispetto dei divieti d'utilizzo delle proteine animali trasformate, come definite dal Reg. (CE) 999/2001 e successive modifiche, ai fini della prevenzione della BSE. Nonostante un netto miglioramento da un punto di vista epidemiologico, il nuovo Piano prevede un maggior numero di controlli sull'intera filiera produttiva (è stato modificato l'indice di prevalenza), soprattutto nelle zone considerate a rischio, ossia dove sono concentrate le aziende mangimistiche, gli allevamenti zootecnici e gli indotti ad essi collegati (rivendite, distributori ecc.), nonché nei luoghi di produzione e stoccaggio dei grassi. Al fine di razionalizzare l'attività di controllo in tal senso si opererà in conformità al "Protocollo d'Intesa" siglato tra il Ministero della Salute ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nel 2007.
- Un altro caposaldo del Piano è quello relativo alla ricerca di additivi e principi farmacologicamente attivi nei mangimi, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze vietate, senza tuttavia trascurare la ricerca di additivi ed altre sostanze chimiche il cui impiego è consentito entro determinati limiti e per determinate specie animali.

IL D.S.P.V.N.S.A. ha elaborato una lettera circolare (n.614/24315/AG.80/440 del 5 aprile 2002) su additivi e premiscele che non possono essere utilizzate nell'alimentazione animale sull'intero territorio dell'Unione Europea, ma che possono essere autorizzati ai soli fini dell'esportazione verso Paesi Terzi.

In tal senso sono state impartite istruzioni sui requisiti a cui devono conformarsi gli stabilimenti produttori di mangimi e/o premiscele contenenti gli additivi vietati.

In particolare sono state impartite istruzioni per quanto riguarda la manipolazione di tali sostanze in stabilimenti con linee di produzione distinte, l'obbligo di detenere un registro di carico-scarico per tali prodotti non conformi e la notifica al Ministero della Salute di tale movimento di materiale.

Le ASL territorialmente competenti sono tenute a verificare il rispetto delle condizioni relative alla produzione e alla commercializzazione di tali prodotti non conformi nella UE (data di inizio e termine della produzione e/o spedizione con le relative dogane di entrata).



di uscita della merce, nonché la quantità del prodotto e la relativa etichetta, documenti che dimostrino la effettiva destinazione verso i Paesi Terzi) e a comunicare il numero di controlli effettuati agli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome che forniranno tali informazioni al Ministero della Salute (allegato 2 scheda impianti).

- Nel programma di controllo degli stabilimenti sono stati inseriti anche quelli riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 che devono essere inseriti sul Sistema informativo informatizzato della Regione (SIVRA-allegato 2 scheda impianti).
- Si è posta maggiore attenzione ai controlli inerenti la ricerca dei contaminanti e di altre sostanze indesiderabili negli alimenti per animali; tale determinazione scaturisce da una più attenta valutazione del problema, dall'applicazione delle nuove disposizioni normative e dall'acquisizione delle raccomandazioni Comunitarie orientate in tal senso. In particolare si è tenuto conto della Raccomandazione 2005/925/CE, che fornisce indicazioni in merito al controllo delle concentrazioni di micotossine nei mangimi.
- Vista la problematica relativa alla tracciabilità, etichettatura e sicurezza dell'impiego di organismi geneticamente modificati negli alimenti per gli animali, nel Piano è inserito un capitolo inerente l'attività di monitoraggio per gli OGM.

Nel suo complesso il PNAA è finalizzato, così come la normativa comunitaria e nazionale, al raggiungimento di una maggiore tutela della sanità pubblica ed a fornire ai consumatori garanzie di salubrità, sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale.

#### FINALITÀ

Finalità del PNAA è la tutela della sanità pubblica. Nell'ambito di detta finalità il PNAA si propone, tra l'altro, di:

- contribuire, attraverso la vigilanza ed il controllo sui mangimi, *ad assicurare la salubrità dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano* ad assicurare la tutela della salute umana, degli animali e della salubrità dell'ambiente;
- conformarsi a quanto previsto dal D.Lgs. 17 giugno 2003, n. 223, "Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della alimentazione animale", e dal Reg. (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- rappresentare uno strumento che favorisca l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del SSN in materia di "igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche".

#### OBIETTIVI

Gli obiettivi del presente Piano sono definiti dal PNAA 2007 salvo modifiche e/o integrazioni, che saranno comunicate dal Ministero della Salute entro il 31 dicembre di ogni anno, sentite per le parti per le rispettive competenze:

Fatto salvo quanto definito precedentemente, sono obiettivi del PNAA:

- a) *assicurare l'effettuazione, omogenea e coordinata, dei controlli sulla filiera dell'alimentazione animale anche in funzione degli effetti dell'alimentazione sullo stato di salute e del benessere animale. Tali controlli sono particolarmente orientati alla prevenzione dei fattori di rischio per la sanità pubblica o di eventuali emergenze nell'ambito dei vari indirizzi produttivi e zootecnici;*



assicurare l'effettuazione, omogenea e coordinata, dei controlli dei mangimi in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione tenendo conto che la responsabilità primaria della sicurezza dei mangimi ricade sull'operatore del settore dei mangimi.

Infatti gli operatori del settore dei mangimi devono garantire che nelle imprese da essi controllate i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti le loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.

- b) realizzare un sistema di raccolta dei dati relativi alla vigilanza ed ai controlli, razionale e di facile utilizzo, che assicuri le comunicazioni in tempi rapidi tra i vari organismi di controllo;
- c) *verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali degli impianti di filiera oggetto di vigilanza e controllo, con particolare riguardo a:*  
 verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali dell'impresa nel settore dei mangimi oggetto di vigilanza e controllo, con particolare riguardo a:
- *metodologie di produzione, di condizionamento, di stoccaggio, di distribuzione (compresi i mezzi di trasporto) e di somministrazione agli animali;* operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, magazzinaggio, trasporto, distribuzione e somministrazione agli animali di mangimi;
  - procedure ed accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni (fisiche, chimiche e biologiche) ivi comprese le contaminazioni crociate;
  - la "rintracciabilità" ovvero sistemi e procedure che consentano di individuare chi ha fornito agli operatori del settore, un mangime o qualsiasi sostanza destinata a entrare a far parte di un mangime e le imprese alle quali gli operatori del settore dei mangimi hanno fornito i propri prodotti (Presidenza del Consiglio dei Ministri "accordo ai sensi dell'Art. 4 del D.lgs 28 agosto 1997 n. 281 tra il Ministero della Salute e i Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome" recante: <<linee guida ai fini della rintracciabilità degli Alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica>> volto a favorire l'aggiornamento del regolamento CE n. 178/2002" approvato nella seduta del 28 luglio 2005 – allegato 1)
  - sistemi di autocontrollo previsti per gli operatori del settore dei mangimi che effettuano operazioni diverse dalla produzione primaria e dalle operazioni ad essa correlate, nonché l'esistenza presso i laboratori di analisi dei requisiti minimi atti a garantire (e mantenere) l'operatività secondo le buone pratiche di laboratorio;
- d) verificare la rispondenza ai requisiti, previsti dalla vigente normativa in materia di alimenti per animali e di ogni altra sostanza impiegata per la produzione di alimenti per animali, o nell'alimentazione degli animali;
- e) garantire la tutela della salute umana, degli animali e della salubrità dell'ambiente attraverso una gestione omogenea del Sistema di Allerta.

#### OBIETTIVI RILEVANTI PER L'ANNO IN CORSO

Gli obiettivi rilevanti e prioritari per l'anno in corso consistono in:

- a) aggiornamento dell'anagrafe degli impianti inerenti la filiera dell'alimentazione degli animali, utilizzando il tracciato record previsto dal D.M. 7 gennaio 2000;
- b) organizzazione del sistema informatico ai fini della predisposizione degli elenchi degli stabilimenti registrati e riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 183/2005 (rif. Nota del Ministero





della Salute n. DGVA- XI bis/38255/P dell'ottobre 2005 - allegato n. 2 - e al nota del Ministero della Salute n. 4590-P-18da911 del 28/12/2005 trasmessa con nota del Servizio Veterinario della Regione Abruzzo n. 261/11/I.Z.4 del 5 gennaio 2006);

- c) vigilanza e controllo in merito all'applicazione delle restrizioni relative al divieto di utilizzo delle proteine animali trasformate nell'alimentazione degli animali d'allevamento così come previsto dal Reg. (CE) 999/2001 e successive modifiche;
- d) controllo dei contaminanti e delle sostanze indesiderabili, con particolare attenzione alle micotossine nei mangimi, (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine, tossine T-2 e HT-2) e alla contaminazione da diossine di alcune materie prime e sottoprodotti industriali utilizzati per la produzione di mangimi;
- e) controllo dell'eventuale presenza di additivi vietati e delle sostanze farmacologicamente attive vietate nell'alimentazione animale;
- f) vigilanza e controllo in materia di contaminazione da Salmonelle delle materie prime per mangimi di origine animale individuate nella direttiva 2003/99/CEE e delle materie prime per mangimi di origine vegetale e dei mangimi composti;
- g) piano nazionale di monitoraggio della presenza di OGM.

Alle Regioni ed alle Province autonome, sentito il Ministero della Salute - D.S.P.V.N.S.A. - , è data facoltà di ampliare gli obiettivi del Piano, e conseguentemente l'attività di vigilanza e controllo, sulla base di eventuali particolari esigenze.

Il raggiungimento degli obiettivi viene effettuato con le modalità operative definite di seguito.

#### ATTUAZIONE DEL PIANO

##### 1) Esecuzione del piano

L'attuazione del PNAA, per le parti e negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è affidata alle Regioni ed alle Province Autonome, ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), ai Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), agli Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari (UVAC), agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e all'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

In particolare:

- Le Regioni e Province autonome coordinano l'attività di vigilanza e controllo;
- I Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria delle Aziende Sanitarie Locali espletano l'attività di vigilanza e controllo;
- I Posti di Ispezione Frontaliera eseguono i controlli sui prodotti destinati all'alimentazione animale provenienti dai Paesi terzi;
- Gli Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari predispongono i controlli sui prodotti di provenienza comunitaria;
- Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali eseguono le analisi di laboratorio;
- L'Istituto Superiore di Sanità effettua le revisioni d'analisi;
- Il C.Re.A.A. e l'Istituto Superiore di Sanità, per le parti di propria competenza, curano l'armonizzazione delle metodiche chimiche utilizzate dalla rete degli I.Z.Z.SS., e avviano idonei ring test tra gli I.Z.Z.SS.;
- Il C.Re.A.A. in collaborazione con il C.E.A. , coordina le attività analitiche e gestionali relative alla ricerca dei costituenti di origine animale;
- L'attività di vigilanza e controllo a livello nazionale, definita dal presente piano, è coordinata dal Ministero della Salute.

In considerazione dell'accresciuta attenzione verso il settore dell'alimentazione animale determinata dagli eventi epidemiologici ad esso correlati (BSE, diossine ecc.), si ritiene utile



prevedere che ogni Regione integri il Nucleo Operativo di Vigilanza Veterinaria (N.O.R.V.) di una professionalità competente in materia di alimentazione degli animali o in alternativa istituisca una Commissione competente in materia di alimentazione animale, che tenga in considerazione quanto stabilito nel "Protocollo d'Intesa", estendendolo a tutte le problematiche correlate al settore dell'alimentazione animale.

Inoltre, ogni Azienda Sanitaria Locale deve individuare un referente cui affidare, nel territorio di competenza, il coordinamento del Piano; il nominativo di tale referente deve essere trasmesso alla Regione o Provincia autonoma di appartenenza.

Nello spirito di reciproca collaborazione, ove particolari esigenze specifiche lo richiedano, Regioni, Province Autonome ed Aziende Sanitarie Locali si avvalgono degli organismi di vigilanza e controllo di altri comparti dello Stato (Comando Carabinieri per la Sanità, Corpo Forestale di Stato, Ispettorato centrale repressione frodi, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, ecc.).

## 2) Articolazione del piano

Il PNAA si articola nei seguenti punti fondamentali:

1. programmazione dell'attività;
2. anagrafe;
3. sopralluoghi ispettivi;
4. campionamenti;
5. analisi;
6. analisi di revisione;
7. positività dei campioni protocollo operativo
8. rilevazione della attività svolta.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che ai sensi del presente PNAA per "controlli" si intendono una o più delle attività indicate nei punti precedenti, per i quali l'anagrafe e la rilevazione dell'attività svolta costituiscono gli indispensabili supporti ai fini della programmazione, della definizione degli obiettivi e della verifica dei risultati.

## 3) Programmazione dell'attività

In sintonia con gli obiettivi del PNAA e d'intesa con la Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente, ogni Azienda Sanitaria Locale, sulla base della programmazione ministeriale e regionale, dà attuazione al piano di monitoraggio, al fine di:

- coordinare in modo più incisivo l'attività di vigilanza;
- valorizzare al meglio le risorse disponibili.

## 4) Anagrafe

Come previsto all'articolo 3 del D.M. 7 gennaio 2000, il Ministero della Salute, in accordo con le Regioni e Province autonome, cura l'aggiornamento del censimento nazionale degli impianti di produzione e di distribuzione degli alimenti zootecnici.

Per la programmazione degli interventi sul territorio si terrà conto dell'anagrafe degli impianti, correlata con il censimento degli allevamenti zootecnici.

Ferme restando le indicazioni dalla nota Ministeriale 3356-P-18da9/1 del 23 gennaio 2006 recante "Proroga elenchi nazionali di cui all'articolo n. 19 del Reg. CE 183/2005" per le procedure connesse al riconoscimento degli stabilimenti si continui a fare riferimento, per quanto applicabile, alla D.G.R. d'Abruzzo n. 2736 del 22.12.1999.

## 5) Sopralluoghi ispettivi o ispezioni



I sopralluoghi ispettivi (o ispezioni), che devono essere effettuati senza preavviso ed in maniera non discriminatoria, si suddividono in:

- a) ispezioni mirate: programmate annualmente ed effettuate con regolarità. Qualora si proceda nel corso dell'ispezione mirata al prelievo di campioni, non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.
- b) ispezioni su sospetto: non sono programmate ma effettuate sulla base di:
  - fondato sospetto di irregolarità;
  - filoni di indagine;
  - informazioni e riscontri fornite agli organi di controllo da soggetti fisici e giuridici.
  - emergenze epidemiologiche;
  - emergenze tossicologiche;
  - eventi comunque straordinari.

Qualora nel corso dell'ispezione su sospetto si proceda al prelievo di campioni, è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.

- c) ispezioni extrapiano: non sono programmate ma sono effettuate sulla base di:
  - esigenze epidemiologiche;
  - ricerche.

Tali ispezioni sono programmate a livello locale e successivamente concordate con le Regioni e Province Autonome, in qualità di enti coordinatori delle attività sul territorio.

Qualora nel corso dell'ispezione extrapiano si proceda al prelievo di campioni, non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.

Gli esiti delle ispezioni mirate, delle ispezioni su sospetto e di quelle extrapiano devono essere comunicati con cadenza semestrale agli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome, che a loro volta provvedono alla trasmissione al Ministero della salute, secondo le scadenze indicate al punto 9 "rilevazione dell'attività".

Tuttavia, se nel corso delle suddette ispezioni vengono messe in evidenza non conformità gravi, che possono costituire un potenziale rischio per la salute umana, per la salute ed il benessere animale o per l'ambiente, la comunicazione agli Assessorati deve essere immediata.

Gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome informano tempestivamente il Ministero della salute per i provvedimenti di competenza ai fini dell'implementazione del sistema di allerta rapido.

Per ciascun impianto della filiera impresa nel settore dei mangimi deve essere eseguito il seguente numero minimo di ispezioni:

- mangimifici industriali almeno un'ispezione l'anno;
- impianti di distribuzione almeno un'ispezione ogni due anni;
- impianti di allevamento almeno un'ispezione l'anno;
- laboratori di analisi per autocontrollo aziendale o autorizzati all'esecuzione di analisi per conto terzi almeno un'ispezione l'anno;
- impianti dei produttori primari almeno un'ispezione l'anno.

Le frequenze minime delle ispezioni possono essere modificate sulla base dell'analisi dei rischi che prenda in considerazione la tipologia e la localizzazione dell'impianto, il tipo di mangime prodotto o stoccato e l'indirizzo produttivo dell'allevamento.

Le ispezioni devono consistere almeno nella verifica:

- del mantenimento dei requisiti minimi, strutturali e funzionali, necessari al rilascio della specifica autorizzazione;
- delle metodologie di produzione, di lavorazione, di trasformazione, di magazzinaggio, di stoccaggio, di distribuzione, di trasporto e di somministrazione;



- delle procedure e degli accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni fisiche, chimiche e microbiologiche, comprese le contaminazioni crociate (piani di autocontrollo/ buone prassi di produzione);
- delle procedure e delle modalità operative relative all'esecuzione delle analisi effettuate nell'ambito dei piani di autocontrollo aziendale obbligatori o facoltativi; valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP;
- dell'etichettatura;
- dei registri.

Nel caso siano riscontrate eventuali carenze strutturali e funzionali degli impianti oggetto di vigilanza e controllo l'Azienda Sanitaria Locale comunica al legale rappresentante dell'impianto e, per conoscenza all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione:

- il tipo di irregolarità accertata (verbale dell'ispezione);
- le prescrizioni e gli interventi da mettere in atto per la rimozione delle carenze accertate, al fine del ripristino dei requisiti minimi necessari per il mantenimento della prevista autorizzazione;
- il termine massimo per l'esecuzione dei lavori d'adeguamento prescritti.

All'esecuzione di ciascuna ispezione dovrà corrispondere la compilazione di un verbale come indicato di seguito:

- a) impianti autorizzati alla produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi a scopo di vendita – di cui all'art. 1 del D.M. 16/11/1993:
  - fac-simile di verbale di ispezione allegato 4;
- b) impianti autorizzati alla produzione di mangimi medicati per esclusivo consumo aziendale – di cui all'art. 2 del D.M. 16/11/1993 :
  - fac-simile di verbale di ispezione allegato 5;
- c) impianti autorizzati ad acquistare prodotti intermedi per la produzione di mangimi medicati per esclusivo consumo aziendale – di cui all'art. 6 del D.M. 16/11/1993:
  - fac-simile di verbale di ispezione allegato 6;
- d) stabilimenti di cui all'art. 10, lettera a) del Reg. (CE) 183/2005 soggetti a riconoscimento - - fac-simile di verbale di ispezione allegato 7;
- e) stabilimenti di fabbricazione - commercializzazione di premiscele di cui all'art. 10, lettera b) del Reg. (CE) 183/2005 soggetti a riconoscimento -; - fac-simile di verbale di ispezione allegato 8;
- f) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 10, lettera c) del Reg. (CE) 183/2005 soggetti a riconoscimento - per l'immissione in commercio di alimenti composti contenenti premiscele
  - fac-simile di verbale di ispezione allegato 9
- g) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 10, lettera c) del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a riconoscimento - per l'immissione in commercio di alimenti composti ottenuti da materie contenenti elevati tenori di sostanze o prodotti indesiderabili;
  - fac-simile di verbale di ispezione allegato 10;
- h) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 10, lettera c) del del Reg. (CE) 183/2005 soggetti a riconoscimento - per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di alimenti composti contenenti premiscele; - fac-simile di verbale di ispezione allegato 11;
- i) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 2, comma 2, lettera f) del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a riconoscimento - per le necessità del bestiame ivi allevato di alimenti composti ottenuti da materie prime contenenti elevati tenori di sostanze o prodotti indesiderabili;
  - fac-simile di verbale di ispezione allegato 12;
- j) intermediari - di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a riconoscimento - per l'immissione in commercio di additivi e prodotti;



- fac-simile di verbale di ispezione allegato 13
  - k) intermediari - di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a riconoscimento - per l'immissione in commercio di premiscele;
  - fac-simile di verbale di ispezione allegato 14
  - l) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a registrazione, per l'immissione in commercio di additivi per i quali è stabilito un tenore massimo nei mangimi;
  - fac-simile di verbale di ispezione allegato 15
  - m) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 7, comma 2, lettera b) del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a registrazione, per l'immissione in commercio di premiscele con determinati additivi;
  - fac-simile di verbale di ispezione allegato 16
  - n) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 7, comma 2, lettera c) del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a registrazione, per l'immissione in commercio di alimenti composti con premiscele contenenti determinati additivi;
  - fac-simile di verbale di ispezione allegato 17
  - o) stabilimenti di fabbricazione - di cui all'art. 7, comma 2, lettera d) del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123 soggetti a registrazione, esclusivamente per le necessità del bestiame ivi allevato di alimenti composti con premiscele contenenti determinati additivi;
  - fac-simile di verbale di ispezione allegato 18
  - p) intermediari - di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lg.vo 13 aprile 1999, n. 123, soggetti a registrazione, per l'immissione in commercio di additivi, per i quali è stabilito un tenore massimo nei mangimi e di premiscele contenenti determinati additivi;
  - fac-simile di verbale di ispezione allegato 19
  - q) impianti autorizzati alla produzione di mangimi composti, completi e/o complementari non contenenti premiscele, additivi e premiscele medicate);
  - fac-simile di verbale di ispezione allegato 20;
  - r) impianti di allevamento:
  - fac-simile di verbale di ispezione periodica allegato 21 ;
  - s) laboratori di analisi per autocontrollo aziendale o autorizzati all'esecuzione di analisi per conto terzi:
  - fac-simile di verbale di ispezione allegato 22;
  - t) impianti di distribuzione:
  - fac-simile di verbale di ispezione allegato 23;
- Per quanto riguarda la numerosità campionaria, riferita alla Regione Abruzzo per l'anno 2007, si fa riferimento alle tabelle allegate.**

L'estensore  
(dr. Giammarco IANNI)

Il Dirigente del Servizio Veterinario  
della Regione Abruzzo  
(Dr. Giuseppe BUCCIARELLI)

Piano\_PNIA\_reg\_07



## ALLEGATO 1

	Proficlassi della BSE - Tabella N.ro campioni			
	N.ro campioni per Sorveglianza		N.ro campioni per Vigilanza	
	Aziende Zootecniche: Bovini	Az. Zoot. che: (Tutte le altre specie)	Filiera (Az. Zoot. che escluse)	
AZIENDE UUSLL				
Avezzano-Sulmona	18	1	4	
Chieti	4		1	
Lanciano-Vasto	13		2	
L'Aquila	9		2	
Pescara	22		3	
Teramo	34	1	4	
Totale	100	2	16	



ALLEGATO 2

	Numerosità Campionaria	
	DIOSSINE	PCB NON DIOSSINA - SIMILI
AZIENDE UUSLL		
Avezzano-Sulmona	1	9
Chieti	1	8
Lanciano-Vasto	1	8
L'Aquila	1	8
Pescara	1	8
Teramo	2	9
<b>Totali</b>	<b>7</b>	<b>50</b>



## ALLEGATO 3

Monitoraggio valutazione contaminazione microbica da salmonella SPP mangimi composti e mangimi di origine vegetale	Numerosità Campionaria	
	N.ro campioni materie prime	N.ro campioni mangimi composti
AZIENDE UUSLL		
Avezzano-Sulmona	3	1
Chieti	2	1
Lanciano-Vasto	2	1
L'Aquila	2	1
Pescara	3	2
Teramo	3	2
<b>Totali</b>	<b>15</b>	<b>8</b>





## ALLEGATO 4

	Monitoraggio presenza Organismi Geneticamente Modificati - OGM			Numerosità campionaria Totale
	Circuito convenzionale	Circuito biologico		
<b>AZIENDE UUSLL</b>				
Avezzano-Sulmona	6	3		9
Chieti	6	3		9
Lanciano-Vasto	6	3		9
L'Aquila	6	3		9
Pescara	8	4		12
Teramo	8	4		12
<b>Totali</b>	<b>40</b>	<b>20</b>		<b>60</b>



## ALLEGATO 5

	Aflatossine B1	Ocratossine A	Zearaleone	Fumosine	Don	Tossine T-2 e HT-2
AZIENDE UUSLL						
Avezzano-Sulmona	6	3	3	3	3	3
Chieti	6	3	3	3	3	3
Lanciano-Vasto	6	3	3	3	3	3
L'Aquila	6	3	3	3	3	3
Pescara	8	4	4	4	4	4
Teramo	8	4	4	4	4	4
<b>Totali</b>	<b>40</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>



## ALLEGATO 6

AZIENDE UUSLL	Avezzano-Sulmona	Chieti	Lanciano-Vasto	L'Aquila	Pescara	Teramo	Tot. Campioni
Sostanze e prodotti contaminanti							
Arsenico				1 (a.m.)		1 (a. c.ti)	2
Piombo	1 (a.m.)	1 (a.s.)	1 (a.m.)	1 (a.s.)	1 (a.m.)	1 (a.s.)	6
Mercurio			1 (a.s.)			1 (a. c.ti)	2
Nitriti		1 (a.s.)			1 (a. c.ti)		2
Rame	1 (a. c.ti)	1 (a. c.rl)	1 (a. c.ti)	1 (a. c.rl)	1 (a. c.ti)	1 (a. c.rl)	6
Zinco	1 (a. c.ti)	1 (a. c.rl)	1 (a. c.ti)	1 (a. c.rl)	1 (a. c.ti)	1 (a. c.rl)	6
Cadmio	1 (a.s.)		1 (a.s.)	1 (a.m.)	1 (a.s.)	1 (a.m.)	5
Cianuri iso-tiocianati					1 (a.s.)		1
Aldrin		1 (a.s.)		1 (a.s.)		1 (a. c.ti)	3
Dieldrin	1 (a.s.)		1 (a.s.)		1 (a. c.ti)		3
Toxafene		1 (a.s.)		1 (a. c.ti)	1 (a.s.)		3
Clordano	1 (a. c.ti)		1 (a.s.)			1 (a.s.)	3
DDT	1 (a.s.)	1 (a. c.ti)			1 (a.s.)		3
Endosulfan		1 (a.s.)	1 (a. c.ti)	1 (a.s.)			3
Endrin	1 (a.s.)				1 (a.s.)		3
Eptacoloro		1 (a.s.)	1 (a.s.)		1 (a.s.)	1 (a. c.ti)	3
Esaclorobenzolo	1 (a. c.ti)			1 (a.s.)		1 (a.s.)	3
Esaclorocicloesano		1 (a.s.)	1 (a. c.ti)		1 (a.s.)		3
Radionuclidi	1 (a.s.)	1 (a. c.ti)		1 (a.s.)		1 (a.s.)	4



ALLEGATO 7

CONTROLLO DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ADDITIVI (AMMESSI E NON) NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

	ASL PE	ASL LA-YA	ASL AQ	ASL AV-SU	ASL CH	ASL TE	TOTALI
BOVINI	2 -mangime -premiscela	2 -mangime -premiscela	2 -mangime -premiscela	2 -mangime -premiscela	2 -mangime -premiscela	3 -mangime -premiscela -Acqua di abbeverata	13
VITELLI	2 -mangime -premiscela	2 -mangime -premiscela	2 -mangime -premiscela	2 -mangime	2 -mangime -premiscela	2 -mangime -premiscela	12
ACQUACOLTURA	2 -mangime -premiscela	1 ---mangime	1 ---mangime	1 ---mangime	1 mangime	1 ---mangime -premiscela	7
SUINI	2 -mangime Acqua di abbeverata	2 -mangime -acqua di abbeverata	2 -mangime -premiscela	2 -mangime -premiscela	2 ---mangime	2 ---mangime -acqua di abbeverata	12
BROILERS-TACCHINI- OCHE-ANATRE- FARAONE-SELVAGGINA	2 ---mangime -acqua di abbeverata	2 ---mangime -acqua di abbeverata	1 ---mangime	1 -premiscela	1 -premiscela	2 ---mangime -acqua di abbeverata	9
OVAIOLE	2 ---mangime acqua di abbeverata	1 ---mangime	1 ---mangime	1 -premiscela	1 ---mangime	2 -premiscela -acqua di abbeverata	8
CONIGLI	1 ---mangime	1 ---mangime	2 ---mangime acqua di abbeverata	2 -mangime acqua di abbeverata	1 ---mangime	2 -mangime -acqua di abbeverata	9
OVI-CAPRINI	1 -mangime-	2 -mangime- prem	2 -mangime- prem	2 -mangime- prem	2 -mangime- prem	2 -mangime- prem	11
TOTALI	14	13	13	13	12	16	81

Nota - Per la scelta delle strutture dove effettuare il campionamento ogni AUSL individuerà la sede della stessa sulla base dei criteri indicati dal PENNA 2007; per i principi attivi da ricercare si fa riferimento parimenti al PNA-2007.

